

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3881

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDASSARRE, ARTINI, BECHIS, SEGONI, TURCO, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO

Introduzione dell'obbligo di iscrizione nel catasto per le piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale

Presentata l'8 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte di cassazione ha statuito, nella sentenza n. 3618 del 24 febbraio scorso, che « Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI e sono classificabili nella cat. D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale — industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura. In mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat. D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 33, articolo 6, comma 3, cioè in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di

ammortamento che risulta dalle scritture contabili ». È stata tuttavia sollevata la questione che le piattaforme petrolifere onnicomprensivamente considerate, quali complessi unitari e inscindibili univocamente caratterizzanti il ciclo produttivo connesso all'attività estrattiva degli idrocarburi, sono comprese nella nozione legislativa di « macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo », recata dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e che tale caratteristica comporti l'esclusione dalla stima catastale delle piattaforme stesse. Il citato comma 21 prevede che « A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite

stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ».

L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI), prevede che « Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (...) », cioè in base ai valori contabili. Secondo la Cassazione, in mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere è costituita dal valore di bilancio. Si deve altresì far presente che sulla questione concernente l'assoggettamento all'IMU delle piattaforme petrolifere il Governo ha risposto all'interrogazione n. 5-08070 del 2016 in cui è stato chiesto se, alla luce della predetta sentenza e della normativa vigente, « le piattaforme petrolifere italiane sono soggette o meno all'imposta (...) » precisando che per quanto attiene l'assoggettabilità all'IMU delle stesse, considerato anche che la sentenza di cui trattasi è di recente emanazione, sarebbe stato compito degli uffici tecnici dell'amministrazione finanziaria approfondire la problematica per proporre al Governo un'eventuale soluzione normativa. Sarebbe quindi opportuno prevedere il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) situate nel mare territoriale, anche con riferimento alle relative delimitazione, georeferenziazione e riferibilità a uno specifico comune censuario.

Le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale presentano le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D per le quali, a partire dal 2016, sono stati dettati nuovi criteri per la determinazione della rendita di cui al citato comma 21 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Tali criteri, si ricorda, sono stati poi illustrati nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016. Tuttavia si deve considerare che, secondo le vigenti disposizioni normative che regolano il sistema catastale, i cespiti in argomento non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto, poiché è « l'istituto idrografico della Marina » e non « l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali » di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, l'organo cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani. Si deve, inoltre, sottolineare che l'IMU, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha per presupposto il possesso di immobili e a tali fini vengono espressamente richiamate « le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » il quale, per quanto qui di interesse, stabilisce che « (...) a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (...) ». Facendo, quindi, la norma riferimento esplicito al catasto edilizio urbano, si deve concludere che per applicare i criteri di calcolo del valore contabile di cui al menzionato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992 occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) situate nel mare territoriale, anche con riferimento alle relative delimitazione, georeferenziazione e riferibilità a uno specifico comune censuario, ma anche l'amplia-

mento del presupposto impositivo dell'IMU e della TASI.

La presente proposta di legge, pertanto, prevede l'inclusione delle piattaforme pe-

trolifere situate entro 12 miglia dalla costa nella categoria degli immobili a destinazione speciale e dunque censibili nelle categorie catastali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le piattaforme petrolifere situate entro 12 miglia dalla costa costituiscono immobili sottoposti all'obbligo di accatastamento.



17PDL0057480